

PROFESSIONE



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA
Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85
e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it – collegio.torino@geopec.it
www.collegiogeometri.to.it

Prot. n. 5058/23

Torino, 12 luglio 2023

Oggetto: Congruità compensi professionali – abolizione tariffe

Si rende noto agli Iscritti che, a seguito dell'abolizione della “*tariffa legalmente approvata*” (tutt'ora richiamata dall'art. 633, comma 1, punto 3, del c.p.c.) – nell'ordinamento professionale dei Geometri non è (più) rinvenibile una disposizione di legge che contempra espressamente un potere di opinamento delle parcelle in relazione a “*parametri [... da applicarsi] quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta [e/o] in ogni caso di mancata determinazione consensuale, [oltreché] in caso di liquidazione giudiziale dei compensi [...]*”, come invece statuito chiaramente dal combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'art. 13 della legge n.247/12, cui si è inequivocabilmente riferito la Suprema Corte di Cassazione nell'emanazione della citata sentenza n. 19427 dell'8 luglio 2021 “*in tema di liquidazione del compenso all'avvocato*”.

Per i Geometri non esistono dunque siffatti parametri (di pari portata e con identiche finalità), giacché il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 afferisce alla sola “liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”).

Non a caso, infatti, ferma la necessità di intervenire su diversi aspetti dell'attuale disciplina del cd “*equo compenso*”, è da tempo che il Consiglio Nazionale Geometri ed altri Consigli Nazionali avanzano insistentemente la proposta (utile, per di più, all'eliminazione di una discrasia tra le diverse discipline ordinistiche) di estendere a tutte le Professioni tecniche (anche) l'applicazione dell'art. 13 della l. 247/12 (così come – ai sensi art. 19 quaterdecies, comma 2, del d.l. n. 148/17 – è stato sancito per l'art. 13 bis della stessa legge).

Evidenziamo che l'abrogazione definitiva delle tariffe professionali è stata disposta dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27).

Da tale data i Collegi non sono più legittimati a vidimare le parcelle dei propri iscritti, i quali possono – in via monitoria – unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti con il cliente al momento del conferimento (formale) dell'incarico.

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Rocchia